

Allegato n. 11 - Certificato di Destinazione Urbanistica.



Comune di Portopalo di Capo Passero

(Provincia di Siracusa)

Ufficio Tecnico

Tel.: 0931/848044 - E-mail: comunesiracusa@tin.it - Per: comunesiracusa@tin.it - C.C. Postale 11042967 - Cod.Fisc.: 00196880892

Oggetto: CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA l'istanza presentata in data 09/08/2019 prot.n°8585 dal Dott. Agr.mo Fabio Italia, con studio in Noto nel Ronco Girolamo Aleandro n°26, nella qualità di Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale di Siracusa nominato dal Giudice, Dott.ssa Romeo Alessia, nella causa iscritta al n.186/2003 R.G. delle esecuzioni Immobiliari;

VISTA l'istanza ad integrazione della suddetta richiesta, presentata in data 09/08/2019 prot.n°8586 dallo stesso Dott. Agr.mo Fabio Italia;

VISTO il D.A. n°652/DRU del 17/11/97 pervenuto a questo Comune in data 26/11/1997;

VISTO l'art.18 della legge n°47 del 28.02.1985;

VISTO l'art.2 della L.R. n°23/98;

VISTA la delibera n°25 del 14/07/2015 con la quale il Consiglio Comunale ha adottato, in variante al Piano Regolatore Generale, il "progetto per la realizzazione di un insediamento turistico-alberghiero", nell'area sita in contrada c.da Cuffara e distinta nel N.C.T. al foglio 40, particelle 2612 e 2621;

CERTIFICA

-che l'iter per la definizione della variante al P.R.G. concernente il "progetto per la realizzazione di un insediamento turistico-alberghiero", nell'area sita in contrada c.da Cuffara e distinta nel N.C.T. al foglio 40, particelle 2612 e 2621, alla data odierna non è concluso stante che in corso di definizione presso l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Dipartimento Urbanistica Unità Staff 2;

-che gli stacchi di terreno posti in tenere di Portopalo di Capo Passero distinti entrambi nel N.C.T. al Foglio 40 particelle 2620, 2621 e 2612, quest'ultima per una parte ricade nella fascia di rispetto stradale il primo e particelle 1186 e 1206, il secondo, nel P.R.G. vigente ricadono per intero in Zona "E" con i vincoli e le limitazioni appresso specificate:

"ZONA AGRICOLA "E". Generalità e classificazione delle zone "E"

1 - Le zone agricole sono destinate all'esercizio dell'agricoltura, intesa non solamente come funzione produttiva, ma anche come funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico e naturale;

2 - In queste zone sono consentite abitazioni, servizi e attrezzature necessarie alle attività di cui sopra, nonché impianti o manufatti Edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e allo sfruttamento a carattere regionale di risorse naturali, purché il numero degli addetti non sia superiore a 20 unità così come previsti dall'art. 22 della Legge Regionale 27/12/1978 n°71, modificata ed integrata dall'art.6 della L.R. 31 maggio 94 n°17.

In queste zone il P.R.G. si attua per intervento diretto. Le relative concessioni possono essere ottenute, in base alle indicazioni delle presenti norme, unicamente dai proprietari, concedenti o conduttori di licenza, nonché dagli affittuari e dai mezzadri che, ai sensi delle leggi vigenti hanno rispettivamente acquisito il diritto di sostituirsi al proprietario nella esecuzione delle opere oggetto della licenza stessa.

La richiesta di nuove costruzioni di attrezzature dovrà essere corredata da una relazione che dimostri la congruità delle dimensioni loro e dei fabbricati rispetto alle dimensioni delle superfici colturali (in affitto e/o in proprietà, ma comunque nel territorio comunale) dell'azienda ed ai suoi programmi produttivi.

Per i nuovi impianti zootecnici, la superficie colturale deve assicurare almeno il 50% della base

alimentare necessaria all'allevamento. Per gli allevamenti suinicoli il progetto dovrà indicare adeguate misure per la depurazione degli scarichi.

3 - Destinazione d'uso ammesse: a) residenze; b) edifici a supporto dell'agricoltura o similari nei limiti consentiti dall'art. 22 della L.R. n° 71/78 e succ.ve modifiche.

4 - Si applicano per queste zone i seguenti indici e parametri:

a) indice di utilizzazione fondiaria mq/mq, nelle abitazioni 0,01; nelle attrezzature 0,05;

b) indice di fabbricabilità fondiaria: per abitazioni mc./mq. 0,03;

c) altezza massima metri 7,50, salvo per volumi tecnici, silos ed affini;

d) distanza minima dai confini: in aderenza con assenso del confinante; in caso di pareti finestrate non inferiore a mt. 5,00;

FASCIA DI RISPETTO STRADALE

Le fasce di rispetto stradale previste dal D.M. 1444/68 e le fasce di rispetto degli impianti ferroviari sono assoggettate al vincolo di inedificabilità.

L'edificazione può avvenire nel rispetto dei DD.MM. n°1404 del 01/04/68 e n°1444 del 02/04/68 e del N.C. della Strada.

Il presente certificato, rilasciato in carta semplice ai sensi del D.P.R. 642/1972, corredato dall'estratto di mappa catastale, conserva validità per un anno dalla data del suo rilascio, salvo che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici.

PORTOPALO DI CAPO PASSERO II

20 FEB 2009

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Geom. Poldomani Mario)

ASTE
GIUDIZIARIE.it



ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Proc. Es. Imm. n. 186/2003 - Immobile sito in Portopalo di Capo Pasero (SR) – Contrada Cuffara

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009